

**A TUTTI I DIPENDENTI ARES SARDEGNA
AREA COMPARTO**

Oggetto: permessi per diritto allo studio (150 ore) anno solare 2024 - art. 62 del CCNL 2019/21 sottoscritto il 02.11.2022 per il personale del comparto – Avviso.

È indetto avviso per la presentazione delle istanze per l'ammissione ai permessi retribuiti per diritto allo studio previsti dall'art. 62 CCNL comparto sanità 2019/21 sottoscritto il 02.11.2022.

I permessi retribuiti sono concessi nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ARES all'inizio dell'anno.

Ai dipendenti a tempo indeterminato i permessi sono concessi nel limite massimo di 150 ore individuali per anno solare.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, i permessi potranno essere concessi nella misura massima individuale di 150 ore per anno riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato, iscritti a corsi universitari con lo status di studente a tempo parziale, i permessi sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea e quella stabilita per lo studente a tempo parziale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA

Le domande, relative all'anno solare 2024, dovranno essere presentate dal 06/11/2023 al 11/12/2023.

Ove il numero delle richieste superi il citato limite massimo del 3%, la concessione dei permessi avverrà secondo l'ordine di priorità stabiliti nell'art. 62 del CCNL 2019/21- comparto.

Le domande, compilate secondo la modulistica allegata, dovranno contenere: generalità e n. di matricola del dipendente, il profilo professionale, la tipologia di rapporto di lavoro (con indicazione della scadenza in caso di rapporto a tempo determinato e la percentuale di attività svolta se a tempo parziale) nonché la dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione al corso, e dovranno essere trasmesse, unitamente a copia fotostatica del documento di identità, alla casella pec: sc.trattamentogiuridicoeconomico@pec.aressardegna.it.

Qualora non risultino indicati tutti i dati necessari di cui all'allegato schema di domanda, non si potrà procedere al riconoscimento dell'eventuale diritto alla priorità in graduatoria.

Le istanze pervenute successivamente alla predetta data di scadenza saranno accolte solo ove non sia stato raggiunto il predetto limite del 3% e l'iscrizione al corso di studi sia avvenuta successivamente alla scadenza del presente avviso.

MODALITA' DI FRUIZIONE

I permessi possono essere concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami.

Non potranno essere accolte richieste presentate per la frequenza di corsi che non rientrano nelle suddette fattispecie.

I permessi spettano esclusivamente per la frequenza delle lezioni coincidenti con l'orario di servizio o per sostenere gli esami, per la sola giornata della prova, in alternativa ai permessi previsti appositamente dal CCNL: pertanto, non potranno essere fruiti qualora l'organizzazione dei corsi consenta la frequenza anche in orario compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa, né per seguire corsi di studio tenuti al di fuori dell'orario di servizio.

I dipendenti iscritti ai corsi universitari telematici dovranno presentare un certificato dell'università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni il dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica (videoconferenza), in orari coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative, e che solo in quel determinato orario (coincidente con quello di lavoro) il dipendente poteva seguire le lezioni.

Il personale autorizzato a fruire dei permessi è tenuto:

- a presentare preventiva richiesta al responsabile del servizio di appartenenza con congruo anticipo e compatibilmente con la predisposizione dei turni di servizio;
- a presentare idonea certificazione in ordine alla frequenza delle lezioni e agli esami finali sostenuti, anche se con esito negativo.

In assenza della certificazione di frequenza delle lezioni ed esami cui al punto precedente o nel caso in cui, senza adeguata motivazione, non si frequenta regolarmente il corso o lo si abbandona, i permessi fruiti saranno considerati come aspettativa per motivi personali, con conseguente recupero degli emolumenti percepiti, o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Le ore di permesso di studio autorizzate e non utilizzate nell'anno di riferimento non potranno essere fruiti nell'anno successivo.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda all'art. 62 del CCNL 2019/21 per il personale del comparto.

Il Direttore SC Amministrazione del Personale

Dott. Alberto Ramo

L'estensore- Dott. Nicola Congiu